
Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 luglio 2011, n. 29/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

(Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, , del 20.07.2011)

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e in particolare l'articolo 66;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 27 maggio 2008 n. 30/R, (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 26 maggio 2011;

Visto il parere di cui all'articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 6 giugno 2011;

Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 giugno 2011;

Visto l'ulteriore parere di cui all'articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 564;

Considerato quanto segue:

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE”) si è completato il quadro normativo nazionale in materia di appalti pubblici, con la definizione in particolare della disciplina per le procedure relative a servizi e forniture; inoltre con il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, sono state modificate alcune disposizioni del Codice stesso;

2. l'articolo 1, comma 4 del d.p.r. 207/2010 individua tra le norme cedevoli le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, ovvero quelle relative agli organi del procedimento ed alla programmazione. Le suddette disposizioni, infatti, trovano applicazione fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione;

3. l'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) ha soppresso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), assegnando alla Regione le funzioni attribuite all'Agenzia stessa;

4. pertanto è necessario procedere ad adeguare le disposizioni del d.p.g.r. 30/R/2008 alle disposizioni nazionali nonché ad introdurre modifiche circoscritte all'ambito regionale;

Approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all' articolo 3 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 2

Sostituzione dell' articolo 5 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 3

Abrogazione dell' articolo 6 del d.p.g.r. 30/R/2008

1. L'articolo 6 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato.

Art. 4

Sostituzione dell' articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 5

Modifiche all' articolo 8 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 6

Modifiche all' articolo 9 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 7

Modifiche all' articolo 11 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 8

Modifiche all' articolo 13 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 9

Modifiche all' articolo 15 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 10

Sostituzione dell' articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

Art. 11

Modifiche all' articolo 20 del d.p.g.r. 30/R/2008

omissis (1)

*Art. 12**Sostituzione dell' articolo 21 ter del d.p.g.r. 30/R/2008*

omissis (1)

*Art. 13**Inserimento dell' articolo 21 quater nel d.p.g.r. 30/R/2008*

omissis (1)

*Art. 14**Modifiche all' articolo 26 del d.p.g.r. 30/R/2008*

omissis (1)

*Art. 15**Modifiche all' articolo 27 del d.p.g.r. 30/R/2008*

omissis (1)

*Art. 16**Modifiche all' articolo 30 del d.p.g.r. 30/R/2008*

1. Il comma 2 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato.

*Art. 17**Abrogazione dell' articolo 31 del d.p.g.r. 30/R/2008*

1. L'articolo 31 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato.

*Art. 18**Sostituzione dell' articolo 34 del d.p.g.r. 30/R/2008*

omissis (1)

*Art. 19**Modifiche all' articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008*

1. Il comma 2 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 30/R/2008 è abrogato.

*Art. 20**Abrogazione dell' articolo 36 del d.p.g.r. 30/R/2008*

1. L'articolo 36 del d.p.g.r. n. 30/R/2008 è abrogato.

*Art. 21**Abrogazione dell' articolo 50 del d.p.g.r. 30/R/2008*

1. L'articolo 50 del d.p.g.r. n. 30/R/2008 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 27 maggio 2008, n. 30/R.